

Notifica atti esteri

SVIZZERA

**Accordo bilaterale Italia – Svizzera del 02 Giugno 1988
oppure Convenzione dell’Aia 1965**

- 3 copie dell’atto, di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
- Busta bianca affrancata indirizzata all’Autorità Svizzera competente per territorio (chiedere in posta l’ammontare dei francobolli);
- Ricevuta di ritorno rossa indirizzata alla Pretura o al Tribunale Svizzero, da restituire allo STUDIO DELL’AVVOCATO.

Note:

- Nella relata di notifica occorre richiamare l’accordo bilaterale Italia Svizzera del 2 Giugno 1988 o la convenzione dell’Aja 1965 e la relativa Autorità competente che trova qui:
<https://www.elorge.admin.ch/elorge/>

Sulle due copie da inviare alla Pretura o al Tribunale Svizzero, deve allegare il modulo che trova qui:
http://www.ca.milano.giustizia.it/UnepMilano/unep_modulistica.aspx?Filtra_per_argomento_modulistica=500
(2 copie) redatto in francese o tedesco, se detta Autorità competente si trova in un Cantone in lingua tedesca o francese.

- Occorre la traduzione libera per l’originale e le due copie nella lingua del luogo di destinazione se trattasi di Cantone Francese o Tedesco.
- **Per il Cantone Italiano non occorre nessuna traduzione.**

Sulla busta bianca indicare quale mittente lo STUDIO DELL’AVVOCATO